



16940/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DIRITTO D'AUTORE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9016/2012

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 16940

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C-I

- Dott. PIETRO CAMPANILE - Presidente - Ud. 14/04/2016
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere - PU
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

lu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9016-2012 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso l'avvocato
 (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) giusta procura a margine del ricorso;
 - **ricorrente** -

contro

2016
 802
 (omissis) (omissis) nella qualità di
 eredi di (omissis) elettivamente domiciliati
 in (omissis) (omissis) presso l'avvocato (omissis)
 (omissis) rappresentati e difesi dagli avvocati

(omissis) (omissis) giusta procura
a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

(omissis)

- intimata -

avverso la sentenza n. 626/2011 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis) con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato (omissis) che
si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

lu

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. - (omissis) ha convenuto in giudizio (omissis) dinanzi al Tribunale di Messina e ne ha chiesto condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per avere il convenuto utilizzato a fini di propaganda elettorale, in occasione di una sua candidatura alle elezioni provinciali del 1991 nelle liste della (omissis) una riproduzione non autorizzata di un'opera di esso Catalano raffigurante l'Isola Trinacria.

(omissis) ha resistito alla domanda.

§ 2. - Il Tribunale di Messina, con sentenza del 12 dicembre 2003, ha condannato (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), eredi dell'originario convenuto *medio tempore* deceduto, al pagamento, in favore di (omissis) (omissis) della somma di € 3.486,08 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di quella di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con accessori.

§ 3. - (omissis) hanno proposto appello al quale (omissis) ha resistito.

§ 4. - La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 22 dicembre 2011, ha parzialmente accolto l'appello, mantenendo ferma la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e rigettando per difetto di legittimazione attiva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale originariamente spiegata dall'attore, con

conseguente modificazione del regolamento delle spese di lite, che sono state compensate per 1/3 e poste per il resto a carico degli appellanti (omissis).

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale:

i) che il diritto di sfruttamento economico dell'opera appartenesse all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, essendo stata commissionata dall'Azienda autonoma provinciale del turismo di Palermo e Monreale, ente strumentale della Provincia;

ii) che, nondimeno, appartenesse al (omissis) (omissis) la paternità dell'opera medesima, sicché questi aveva diritto a difenderla dall'impiego distorto che ne era stato fatto dal (omissis), già accertato dal Tribunale.

§ 5. - Contro la sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

(omissis) e (omissis) hanno resistito con controricorso.

(omissis) non ha spiegato difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 6. - Il ricorso contiene quattro motivi.

§ 6.1. - Il primo motivo è svolto sotto il titolo: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 della legge numero 633 del 1941

in relazione all'articolo 2043 c.c. (articolo 360, numero 3, c.p.c.)».

Vi si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare puntualmente il contenuto del diritto alla paternità dell'opera, successivamente al trasferimento dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, mentre detta analisi sarebbe stata effettuata in modo errato, dovendosi ammettere, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza in favore dell'artista, nel caso di violazione del diritto morale d'autore, sia del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quale effetto del pregiudizio alla reputazione, sia del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso anche quale sofferenza patita sul piano psicologico. Viceversa il giudice d'appello aveva negato l'ipotizzabilità del danno patrimoniale in quanto l'autore, avendo alienato ad un soggetto pubblico l'opera, avrebbe ceduto anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale di cui si discute.

let

§ 6.2. - Il secondo motivo è svolto sotto il titolo: «Sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c. in relazione all'articolo 11 della legge numero 633 del 1941 (articolo 360, numero 3, c.p.c.)».

Evidenzia il ricorrente che la legittimazione attiva, quale condizione dell'azione, va verificata sulla base della prospettazione dei fatti, sicché, sulla base della prospettazione che egli aveva inizialmente avanzato, la sua

legittimazione attiva doveva essere riconosciuta. Ma, prosegue il motivo, a prescindere da detta questione, non era condivisibile l'interpretazione data dalla Corte di Messina dell'articolo 11 della legge sul diritto d'autore, dovendosi viceversa ritenere che detta norma attribuisse il diritto morale all'autore dell'opera indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di essa.

§ 6.1. - Il terzo motivo è svolto sotto il titolo: «Sotto diverso e ulteriore profilo, insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360, numero 5, c.p.c.)».

Secondo il (omissis) nella sentenza impugnata non sarebbe spiegata in modo soddisfacente la ragione per la quale il risarcimento del danno scaturente dalla violazione del diritto allo sfruttamento economico dell'opera non possa coesistere con il risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalla violazione del diritto alla paternità dell'opera.

§ 6.4. - Il quarto motivo è svolto sotto il titolo: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 (articolo 360, numero 3, c.p.c.)».

Il motivo è in realtà volto a sollecitare una nuova statuizione sulle spese di lite in dipendenza dell'auspicato rigetto integrale dell'appello.

§ 7. - Il ricorso va respinto.

§ 7.1. - Va disatteso il primo motivo.

La Corte d'appello ha nella sostanza inteso affermare che dalla creazione dell'opera artistica si genera tanto un diritto patrimoniale al suo sfruttamento, quanto un diritto morale concernente la paternità dell'opera, che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ha in ogni caso diritto di rivendicare, opponendosi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Sulla base di tale premessa, dunque, la Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il (omissis) avesse fatto un uso distorto della riproduzione dell'opera, sia per la sua qualità grafica, sia, soprattutto, perché era stata posta in collegamento con un partito politico, con conseguente diritto del (omissis) al risarcimento del danno non patrimoniale subito, mentre l'ha riformata nella parte in cui aveva riconosciuto all'originario attore il danno patrimoniale derivante dallo sfruttamento non autorizzato dell'opera, dal momento che detto sfruttamento non al (omissis) competeva, ma, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge sul diritto d'autore, all'Amministrazione che l'opera aveva commissionato.

Ciò non esclude, in linea di principio, che la lesione del diritto morale d'autore possa dar luogo anche ad un pregiudizio patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento dell'opera: come nel caso in cui, a titolo di esempio, la deformazione, mutilazione o altra modificazione di una determinata opera d'arte, incidendo negativamente sul prestigio dell'autore, renda meno appetibili al mercato altre sue opere, così da pregiudicare la sfera patrimoniale del soggetto.

Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta affatto che uno specifico danno patrimoniale di tal fatta (dunque un danno patrimoniale diverso da quello connesso allo sfruttamento economico della specifica opera in discorso) fosse mai stato oggetto di deduzione e di conseguente dibattito processuale: ed analoghe considerazioni devono farsi con riguardo al ricorso per cassazione, nel quale, allo stesso modo, non si fa menzione della deduzione del menzionato pregiudizio, né tanto meno si indica in quale fase del processo siffatto pregiudizio sarebbe stato fatto emergere.

Ed anzi a pagina 7 del ricorso per cassazione, in nota a piè pagina, il ricorrente ha trascritto parte della propria comparsa di costituzione in appello dalla quale per l'appunto risulta (alla lettera D) che il danno patrimoniale era stato parametrato al costo che la realizzazione dell'opera impiegata dal (omissis) avrebbe avuto: e, dunque, proprio al mancato sfruttamento economico dell'opera, sfruttamento competente

lu

invece, secondo la Corte d'appello, non al (omissis) ma all'Amministrazione sulla base del citato articolo 11.

Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

ber

§ 7.2. - Il secondo motivo va respinto.

Al di là della formula (difetto di legittimazione attiva) impiegata dalla Corte d'appello, quest'ultima ha correttamente inteso respingere la domanda del (omissis) volta al risarcimento del danno patrimoniale, sull'assunto che lo sfruttamento economico dell'opera competesse all'Amministrazione per le ragioni prima dette. Per il resto, come si è già osservato, la Corte territoriale ha dato dell'articolo 11 proprio l'interpretazione che il ricorrente in questa sede ha inteso patrocinare: e cioè ha riconosciuto all'Amministrazione il diritto di sfruttamento economico dell'opera ed all'autore il diritto di difenderla ai sensi

dell'articolo 20 della legge sul diritto d'autore.

§ 7.3. - Il terzo motivo va respinto.

E ancora una volta assorbente la considerazione che, mentre il danno derivante dallo sfruttamento della specifica opera si è prodotto nella sfera giuridica dell'Amministrazione titolare dei relativi diritti di sfruttamento, nessun ulteriore danno patrimoniale derivante dalla lesione della sfera morale del (omissis) risulta essere stato dedotto nella fase di merito.

§ 7.4. - Respinto il ricorso, non può che rimanere ferma la statuizione del giudice di merito sul riparto delle spese di lite.


§ 8. - Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di (omissis) e (omissis) (omissis) delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant'altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2016.

L'estensore



Il presidente

